



Provincia di Benevento

OGGETTO:	Approvazione del Regolamento per l'applicazione del Canone unico, delle Tariffe e stradario.
-----------------	---

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 99 del 16/11/2023

SETTORE 2 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Servizio Tributi ed Entrate Extratributarie - Economato e Gestione Finanziaria dei Pagamenti e del Patrimonio

PREMESSO che la costruzione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente rappresenta una delle funzioni fondamentali di competenza diretta delle Province, ai sensi della L. 56/2014;

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è istituito il Canone Unico che deve essere disciplinato dal Comune, dalle province e dalle città metropolitane;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 816 dispone che il Canone unico sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

PRESO ATTO che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fermo restando l'esercizio del potere di accertamento e riscossione delle imposte, tasse e canoni degli anni precedenti;

PRESO ATTO che dall'analisi del dettato normativo, come evidenziato in via commentativa dall'Unione Province Italiane, dalla Fondazione IFEL, e dall'Anutel, risulta chiaro che le tipologie di prelievo relative all'installazione di impianti pubblicitari ed all'impianto ed esercizio di distributori di carburante, non possono più essere oggetto di regolamentazione nei termini e modi previsti dal Regolamento in vigore e necessitano, quindi, di essere nuovamente disciplinati alla luce del solo criterio dell'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, fatti salvi gli aspetti amministrativi e tecnici connessi al provvedimento di concessione;

VERIFICATO che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, nelle aree provinciali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 819, il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio provinciale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

CONSIDERATO che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari sopra indicato, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico;

RILEVATO che, in conformità all'art. 52, del D. Lgs. n. 446/1997, deve essere approvato l'apposito Regolamento provinciale per l'applicazione del Canone unico, come indicato al comma 821 che prevede nel dettaglio, che siano disciplinate le seguenti fattispecie:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito provinciale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- d) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle espressamente previste dalla norma di riferimento;
- e) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- f) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

CONSIDERATO, altresì, che è necessario che la Provincia proceda alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità abusiva;

PRESO ATTO che la predetta rimozione è effettuata previa redazione di processo verbale di constatazione redatto dal Settore competente, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata;

VERIFICATO che soggetto passivo del Canone unico è il titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva, tenendo presente che per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato;

RILEVATO che al fine di determinare il canone dovuto occorre tenere presente i seguenti elementi:

- durata, superficie espressa in metri quadrati, tipologia e alle finalità, zona occupata del territorio provinciale in cui è effettuata l'occupazione;

DATO ATTO che il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione effettivamente derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni;

RILEVATO che per i passi carrai, la superficie assoggettabile al canone è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale;

RILEVATO, altresì, che il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità (art. 1, c. 824 L. 16.0/2019);

ATTESO che, per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;

EVIDENZIATO che il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio pubblicitario è obbligato in solido al pagamento;

PRESO ATTO che non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati;

RILEVATO che la norma istitutiva del canone unico ha stabilito una tariffa standard annua ed una tariffa standard, articolata in base alla classificazione demografica del Comune (art. 1, comma 826 L. 160/2019);

VISTA la particolare applicazione del Canone unico per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, per le quali l'ammontare del Canone non può essere inferiore ad euro 800,00;

CONSIDERATE le riduzioni di cui all'art. 1, comma 832, della Legge n. 160/2019;

VISTE le esenzioni previste all'art. 1, comma 833, della Legge n. 160/2019;

RILEVATO che il comma 821, lett. f) consente all'ente locale di introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal legislatore;

CONSIDERATO che il Canone deve essere versato direttamente alla Provincia, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto legge n. 193/2016, nonché le altre modalità di pagamento ammesse dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “ *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

VISTO il Regolamento provinciale per l'organizzazione degli uffici;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti al Canone unico ed alle altre norme vigenti e compatibili con il nuovo prelievo, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “*Statuto dei diritti del contribuente*”;

DATO ATTO che le tariffe che verranno adottate con il presente regolamento sono tali da mantenere, a parità di soggetti ad imposta dell'anno 2024;

VISTA la bozza del Regolamento per l'applicazione del Canone unico, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2024;

VISTE le tariffe allegate;

VISTO lo stradario provinciale;

RITENUTO necessario adottare il “*Regolamento per il canone unico patrimoniale di concessione*” nel testo allegato, le tariffe e lo stradario, per fare parte integrale e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che per l'annualità 2023 le tariffe saranno adottate con il presente atto, mentre per gli anni successivi verranno adottate con Decreto del Presidente;

VISTE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE:

- n. 18 del 29.06.2023 avente ad oggetto “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022. Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014”;

- n. 19 del 29.06.2023 avente ad oggetto “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale. Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014”;

- n. 20 del 29.06.2023 avente ad oggetto: “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023-2025 e i suoi allegati contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR. Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014”;

VISTE LE DELIBERAZIONI PRESIDENZIALI:

- n. 94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma;

- n. 122 del 09.05.2023 con la quale si rinvia al 01.07.2023 l'entrata in vigore dell'assetto organizzativo dell'ente approvata con DP 94/2023 innanzi richiamata;

- n. 241 del 8.9.2023 di approvazione del PIAO 2023/2025;

- n. 243 del 15.09.2023 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Definitivo” (Art. 169 D. Lgs 267/2000) Anno 2023.

RICHIAMATI i Decreti Presidenziali n. 48 del 16/09/2021 e successive modifiche ed integrazioni e n. 96 del 5/7/2023 di conferimento incarico di Dirigente del Settore Amministrativo - Finanziario al sottoscritto Avv. Nicola Boccalone;

RICHIAMATI l'art. 107, del D. Lgs. 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

SENTITA la relazione del Dirigente del Settore Amministrativo Finanziario e Società Partecipate;

VISTO il parere richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 dal Dirigente del Settore Amministrativo Finanziario e Società Partecipate:

VISTO il parere di legittimità, espresso dal Segretario Generale;

VISTO il parere dei Revisori dei Conti;

UDITA l'illustrazione tecnica del Dirigente del Settore Amministrativo Finanziario;

con voti favorevoli, espressi nei modi di legge e di Regolamento, di n. _____ voti a favore, n. _____ voti contrari e n. _____ voti astenuti,

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione del Canone unico, come riportato nella bozza allegata al presente atto, con le relative tariffe allegate, fermo restando l'esercizio del potere di accertamento e riscossione delle imposte, tasse e canoni degli anni precedenti;
- **DI APPROVARE** lo stradario allegato;
- **DI PRENDERE ATTO** che il predetto Regolamento e le tariffe saranno applicati a decorrere dal 1° gennaio 2024,
- **DI DARE ATTO** che per l'annualità 2024 le tariffe sono adottate con il presente atto, mentre per gli anni successivi verranno adottate con Decreto del Presidente;
- **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inserita nel sito istituzionale della Provincia, Amministrazione Trasparente.

Inoltre,

con apposita votazione espressi nei modi di legge e di Regolamento, di cui n. _____ voti favorevoli, n. _____ voti contrari e n. _____ voti astenuti,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Benevento, lì 16/11/2023

Il Responsabile dell'Istruttoria
PACILIO ALFONSO

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Giovanna Clarizia